



COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Forme di uso civico. Tipologie**
- Art. 3 – Competenze degli organi**

TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 4 – Titolarità degli usi civici**
- Art. 5 – Revoca della concessione**
- Art. 6 – Controlli amministrativi e giurisdizionali**

TITOLO III UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

- Art. 7 – Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali**
- Art. 8 – Durata delle concessioni**
- Art. 9 – Sub – concessione. Divieto**
- Art. 10 – Procedimento**
- Art. 11 – Canone. Determinazione e modalità di riscossione**

TITOLO IV UTILIZZAZIONI TRADIZIONALI

CAPO I - AUTORIZZAZIONE DI TERRENI A PASCOLO O A CULTURA

- Art. 12 – Durata delle concessioni**
- Art. 13 – Divieti**
- Art. 14 – Recinzioni**
- Art. 15 – Procedimento**
- Art. 16 – Disciplina del pascolo**
- Art. 17 – Canone. Determinazione e modalità di riscossione**
- Art. 18 – Anno pascolativo. Definizione**

CAPO II - LEGNATICO

- Art. 19 – Diritto uso civico di legnatico**
- Art. 20 – Procedimento**
- Art. 21 – Limiti di raccolta**
- Art. 22 – Periodi e modalità di raccolta**
- Art. 23 – Divieto di commercio**
- Art. 24 – Raccolta di ramaglia e legna morta**

- Art. 25 – Prelievo e transito automezzi**
- Art. 26 – Vigilanza**
- Art. 27 – Sanzioni amministrative**
- Art. 28 – Sequestro del materiale**
- Art. 29 – Zona di taglio. Individuazione.**
- Art. 30 – Riserva di esercizio. Sospensione**
- Art.31 – Corrispettivo per la concessione della raccolta. Determinazione dell'importo. Destinazione dei proventi.**

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 32 – Abrogazione di norme. Disposizione transitoria. Rinvii**
- Art. 33 – Incaricati alla sorveglianza**
- Art. 34 – Entrata in vigore**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli usi civici esistenti nel Comune di Serrenti in conformità alle disposizioni della Legge dello Stato 16.06.1927 n. 1766 di riordinamento degli usi civici, al relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 332 del 1928, alla Legge regionale 14 marzo 1994 n.12 "Norme in materia di usi civici" e alle disposizioni costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive.

2. Fanno parte del patrimonio delle terre civiche del Comune di Serrenti tutti i terreni indicati nell'inventario generale delle terre civiche predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Sarda.

3. L'esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile ed integrato del territorio, in modo da garantire la conservazione e la perpetuità del patrimonio delle terre civiche, anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e territoriali locali.

4. Le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali, disciplinano le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici, tradizionali e non, da parte della generalità degli abitanti di Serrenti, residenti in Serrenti, e sono intese a:

- a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività;
- b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
- c) Disciplinare gli usi civici;
- d) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di autonomia del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
- e) Subordinare l'uso ed il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un canone come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione ed apprestamento di servizi collettivi indispensabile per la fruizione dei beni.

Art. 2

Forme di uso civico. Tipologie

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende il godimento in natura di:

- a) le acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale;
- b) il pascolo naturale, il pascolo erbatico e il pascolo cespugliato;
- c) i terreni da concedersi a coltura;
- d) la legna dei boschi comunali (legnatico).

2. Le forme di utilizzazione non tradizionale possono esemplificativamente consistere in:

- a) Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
- b) Sfruttamento di fonti di energia alternativa eco-compatibili (parchi eolici, etc.);
- c) Gestione strutture sportive senza scopo di lucro.

Art. 3

Competenze degli organi

1. Per la gestione degli immobili soggetti ad uso civico, ricadenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Serrenti, il Consiglio Comunale provvede ad approvare il Piano di valorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/1994.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a quali categorie di soggetti, titolari del diritto stesso, sia riservato l'esercizio del diritto d'uso, individuandole tra quelle che offrono maggiori garanzie per una gestione ottimale del bene.

3. La determinazione del canone per compensare il mancato esercizio del diritto d'uso è di competenza della Giunta Comunale, che terrà conto, oltre che dell'estensione dell'area interessata, anche delle prospettive economiche.

4. Le concessioni in riserva d'esercizio dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12/1994.

5. La gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Serrenti, è di competenza del Responsabile di Servizio individuato negli atti organizzativi dell'Ente.

TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4

Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti.
2. Sono titolari del diritto di uso civico, tutti i cittadini residenti ed abitanti nel Comune di Serrenti.

Art. 5

Revoca della concessione

1. Il Responsabile del servizio usi civici, nel caso di inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994, dispone la revoca della concessione, ed in particolare per:
 - Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti;
 - Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.

2. Il concessionario, anche in caso di revoca della concessione, sarà tenuto al pagamento del canone per l'anno in corso, fatte salve le sanzioni contemplate dal presente Regolamento.

Art. 6

Controlli amministrativi e giurisdizionali

1. Il Comune vigila sull'osservanza da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente Regolamento e nei provvedimenti di concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.

2. Le inosservanze sono segnalate alle autorità competenti in materia di usi civici.

TITOLO III

UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

Art. 7

Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

1. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

- a) rispondono ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
- b) è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno è soggetto.

Art. 8

Durata delle concessioni

1. La durata massima della concessione è pari ad anni dieci. Alla scadenza della concessione, i contratti potranno essere rinnovati seguendo la procedura vigente al momento della scadenza.
2. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
3. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
4. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere, nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.

Art. 9

Sub – concessione. Divieto

1. È assolutamente vietata la subconcessione dell'immobile concesso.

Art. 10

Procedimento

1. Gli immobili gravati da uso civico possono essere concessi a Società Cooperative, Società semplici e Associazioni formate da soggetti titolari del diritto di uso civico, nonché a persone fisiche, titolari del diritto medesimo, che ne facciano richiesta entro i termini stabiliti da apposito bando predisposto dal Servizio competente. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità, verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- l'interesse della collettività;
- la tutela del territorio.

2. Nei casi di utilizzazione non tradizionale di cui alle lett. a), b), c) del comma 2 del precedente articolo 2, le richieste dovranno essere corredate da relazione economica e produttiva di massima, apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo. Il progetto e la relazione verranno sottoposti all'esame del Consiglio Comunale, che provvederà al rilascio di parere, obbligatorio e vincolante, in relazione alla congruità dei medesimi.

Art. 11

Canone. Determinazione e modalità di riscossione

1. L'importo del canone è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art. 13 della L.R. n. 12/1994.

2. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.

3. I concessionari verseranno il canone alle scadenze previste dal provvedimento di concessione.

TITOLO IV

UTILIZZAZIONI TRADIZIONALI

CAPO I - AUTORIZZAZIONE DI TERRENI A PASCOLO O A CULTURA

Art. 12

Durata delle concessioni

1. La durata massima della concessione è pari ad anni dieci. Alla scadenza della concessione, i contratti potranno essere rinnovati seguendo la procedura vigente al momento della scadenza.

2. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
3. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
4. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere, nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.

Art. 13

Divieti

1. È assolutamente vietata la subconcessione dell'immobile concesso. È altresì vietato mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o altri Organismi.

Art. 14

Recinzioni

1. I fondi concessi potranno essere recintati nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Art. 15

Procedimento

1. Il cittadino che intende esercitare il pascolamento o la coltivazione nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare richiesta di concessione entro i termini stabiliti da apposito bando predisposto dal Servizio competente.
2. La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:
 - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - codice dell'azienda.
3. L'atto di concessione individuerà la località, la superficie, la specie dei capi;
4. La Giunta Comunale stabilirà con proprio atto gli indirizzi a cui il Responsabile del Servizio Usi Civici dovrà attenersi per la predisposizione del bando.

Art. 16

Disciplina del pascolo

1. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite con apposito atto.

2. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

3. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Art. 17

Canone. Determinazione e modalità di riscossione

1. L'importo del canone è stabilito e dalla Giunta Comunale, in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art. 13 della L.R. n. 12/1994, da pagarsi anticipatamente, in rata unica, pena la non concessione.

2. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.

Art. 18

Anno pascolativo. Definizione

1. Per anno pascolativo si intende l'anno solare: 1/1-31/12.

CAPO II - LEGNATICO

Art. 19

Diritto uso civico di legnatico

1. L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto, riguarda l'utilizzo di legna da ardere, raccolta di ramaglia e legna morta.

Art. 20

Procedimento

1. Per l'esercizio del diritto Uso Civico del legnatico, l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto, individuati tra coloro che abbiano presentato richiesta di autorizzazione entro i termini stabiliti da apposito bando predisposto dal Servizio competente, da presentarsi entro il 30 giugno antecedente l'inizio della stagione silvana.

2. La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- indicazione dettagliata della località dove si intende esercitare il legnatico;
- la quantità richiesta;
- il luogo di deposito della legna;
- il periodo in relazione al quale si intende esercitare il diritto.

3. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini

per la visione e per eventuali ricorsi.

4. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

5. Nell'istanza l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico.

Art. 21

Limiti di raccolta

1. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni demaniali del Comune, la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive, per una quantità non superiore a 5 quintali l'anno per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore nel totale a 20 quintali per nucleo familiare.

Art. 22

Periodi e modalità di raccolta

1. La raccolta della legna come indicato nel precedente articolo potrà essere effettuata dall'avente diritto nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo (stagione silvana) per un numero massimo di 7 giorni continuativi e nell'orario dalle ore 7,00 alle ore 16,00.

2. Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l'uso di attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) e attrezzi meccanici (motosega e simili).

3. Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante dovrà esercitarsi sempre sotto la vigilanza del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 23

Divieto di commercio

1. È proibito l'asporto fuori dal Comune di Serrenti della legna raccolta nei boschi comunali ed è vietato commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.

Art. 24

Raccolta di ramaglia e legna morta

1. I titolari del diritto di uso civico, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia costituita dai residui delle operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta, nella misura massima di 5 quintali per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore nel totale a 20 quintali per nucleo familiare, previa istanza ed Autorizzazione del Comune che provvederà ad avvisare la ditta utilizzatrice.

2. La legna morta in piedi è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperenti e/o completamente secche (rinsecchite), comunque non atte al commercio (nonché dalle ceppaie sradicate nell'alto fusto).

Art. 25

Prelievo e transito con automezzi

1. Per l'esercizio del diritto all'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea con esclusione di qualsiasi mezzo dotato di cingoli.
2. È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

Art. 26 **Vigilanza**

1. La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento spetta al personale di Polizia Locale del Comune, al personale del Corpo Forestale dello Stato, degli altri Enti Locali e territoriali.

Art. 27 **Sanzioni amministrative**

3. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103.30 ad € 309.87.
4. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, sulla base della documentazione in atti.
5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.
6. I proventi della sanzioni amministrative introitati dal Comune di Serrenti sono utilizzati per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo del patrimonio boschivo.

Art. 28 **Sequestro del materiale**

1. Fermo restante le sanzioni amministrative di cui all'art.13 L. 689/1981, nei confronti di chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio Comunale, con modalità che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, sarà sempre disposto il sequestro del materiale legnatico.

Art. 29 **Zona di taglio. Individuazione**

1. La zona designata per il taglio sarà individuata annualmente dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli immobili comunali.

Art. 30 **Riserva d'esercizio. Sospensione**

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali.

Art. 31 **Corrispettivo per la concessione della raccolta. Determinazione dell'importo.**

Destinazione dei proventi.

1. Il diritto di uso civico di legnatico viene concesso dietro pagamento di un corrispettivo stabilito annualmente con atto della Giunta Comunale, che individuerà le tariffe vigenti per l'anno in corso.
2. I proventi saranno riutilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità a benefici di tutta la cittadinanza.
3. Gli ulteriori proventi eventualmente introitati dal Comune saranno destinati a interventi volti all'incremento produttivo, al miglioramento e alla valorizzazione ambientale delle terre, ovvero a favore della collettività dei cittadini titolari di uso civico.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

Abrogazione di norme. Disposizione transitoria. Rinvii.

4. Sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento.
5. Gli immobili oggetto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni stabilite nel provvedimento medesimo sino alla naturale scadenza, previo adattamento alla L.R. 12 /1994.
6. I proventi di gestione degli immobili gravati da Usi Civici verranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi Usi Civici.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge n. 1766/1927 nonché alla L.R. 12/1994 in materia di usi civici.

Art. 33

Incaricati alla sorveglianza

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali sono incaricati di far osservare il presente Regolamento, unitamente a tutti gli altri agenti della forza pubblica.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).